

STUDIO LEGALE

“RUTA & ASSOCIATI”

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874/438564

Roma (00197) Viale Bruno Buozzi, 32 tel. 06/3233090

Milano (20149) Via G. Silva, 35, tel. 02/4989958

P.IVA 01582850705

Pec: rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER

CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 1276 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 14310/2018

Nell'ambito del giudizio N. 14310/2018 introdotto dalla società CANALE 7 SRL (C.F. e P.I. 03815570720), contro il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti di Auditel s.r.l. e Mediaone s.r.l., e con l'intervento ad opponendum di Associazione Tv Locali; Alpi - Associazione per la libertà e il pluralismo dell'informazione Radio Tv, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 1276 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019**, *“Viste le ordinanze di questo Tribunale, sez. III, nn. 11603 e 1604 del 29.11.2018 e n. 127 dell'11.1.2019”* ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle citate ordinanze, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.3.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa”*.

Con la medesima ordinanza il TAR Lazio ha altresì fissato la **pubblica udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2020**.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso proposto dalla società Canale 7, collocata nella posizione n. 103 della graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per l'anno 2016, volto all'annullamento dei seguenti atti:

- il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B);

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;

- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018;

- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053505.04.09.2018, concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente;

- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente *“Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017;

Con il medesimo ricorso è stato altresì chiesto al Collegio di voler rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente *“proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **1276/2019 della sezione Terza Ter del TAR Lazio-Roma** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso con il quale la società ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l'annullamento. In particolare, con il primo motivo di ricorso rubricato **I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017, - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.**, la ricorrente, dopo aver ricostruito l'iter legislativo che ha portato all'adozione del DPR n. 146/2017 e dopo aver evidenziato come detto DPR abbia stabilito di assegnare i punteggi sulla base dei criteri inerenti: a) i dipendenti e i giornalisti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del DPR; b) i dati Auditel, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c); c) i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), ha censurato la graduatoria oggetto di impugnazione poiché il Ministero, violando le prescrizioni del citato DPR 146/17 posto che nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero ha considerato i "pesi" percentuali indicati nelle tabelle allegate al regolamento esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area così determinando un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B della tabella 1 non già del (solo) 17%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo così derivandone un impatto abnorme sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito. In altri termini, il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 17%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in modo assolutamente determinante ai fini della classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando completamente la graduatoria.

Col motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'illegittima omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel.

Col motivo I.2.1. la ricorrente ha in particolare censurato i provvedimenti impugnati per violazione dei principi di cui alla l. 208/2015 nella parte in cui non hanno affatto valorizzato l'obiettivo di pubblico interesse sotteso al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti", ciò in quanto il dato auditel non "misura" affatto il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori, ed in quanto il dato stesso non risulta riscontabile né in

ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi, secondo quanto, peraltro, già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017.

Col motivo I.2.1.1. la ricorrente ha quindi evidenziato in relazione al meccanismo di calcolo dei dati *auditel*, l'assenza di filtri tali da evitare che il punteggio ai fini *auditel* venga raggiunto computando ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate o anche, semplicemente, mediante la messa in onda di film o programmi acquistati da terzi che esulano dalle finalità connesse al servizio pubblico.

Con il motivo I.2.2. la ricorrente, a supporto della censurata illegittimità dei provvedimenti impugnati, ha altresì evidenziato l'inattendibilità del meccanismo di calcolo utilizzato da *Auditel* per la rilevazione delle emittenti locali, tenuto conto che il campione utilizzato copre attualmente poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani.

Con il motivo I.2.2.1. la ricorrente, ha altresì evidenziato, sempre in riferimento al dato *Auditel*, come il calcolo dei dati sia inattendibile ed arbitrario anche in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione, rilevando in particolare che, nel caso di Canale7, l'utenza di riferimento dell'emittente risulta, per la maggior parte, residente in un bacino di utenza (quello del Sud-Est Barese, del Nord Brindisino ed in parte del tarantino non coincidente con il perimetro politico di una provincia, mentre il panel dell'*auditel* ha un numero di famiglie campionate per Regione e per Provincia e, pertanto, inattendibile rispetto alle emittenti, come Canale 7, diffuse trasversalmente sui comuni di più province. E' quindi evidente che l'assenza di uno o più Comuni che costituiscono il bacino di riferimento degli ascolti dell'emittente dal *panel* di rilevazione avrebbe inficiato radicalmente l'attendibilità del calcolo anche laddove l'emittente fosse stata tra le emittenti rilevate dall'*auditel*.

Con il motivo I.3. la ricorrente ha, ancora, rilevato l'illegittimità del criterio *auditel* per non aver previsto alcun meccanismo di verifica *ex post* sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, per cui mentre l'Amministrazione può verificare l'attendibilità del dato inerente il personale (attraverso l'esame di buste paga, contributi previdenziali, riscontri incrociati con altri enti ed istituzioni pubbliche), non può effettuare alcun controllo sugli indici di ascolto *auditel*.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "**II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI**

LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.”, la ricorrente ha

impugnato il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di computo dei dati auditel e alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive.

In particolare con il motivo II.1. la ricorrente ha censurato la scelta del legislatore di subordinare l'assegnazione di un punteggio dirimente ai fini del conseguimento del beneficio economico ad una circostanza – avere a disposizione i dati auditel - riferita ad anni passati per i quali la norma non era ancora entrata in vigore e prevedendo, per il caso di indisponibilità dati auditel, un punteggio pari a zero, con tutto ciò che ne consegue in termini di disparità di trattamento con le altre emittenti che dispongono di tali dati, determinando lo scivolamento in graduatoria della ricorrente e il conseguimento di un punteggio, e quindi di un contributo pubblico, di gran lunga inferiori a quelli dovuti.

Con il motivo II.2. la ricorrente ha quindi rimarcato l'illegittimità del criterio di calcolo del dato auditel di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR 146/17, per avere assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati nel il biennio 2015-2016, mentre il DPR 146 è stato pubblicato sulla GURI solo in data 12.10.2017, dunque per un periodo in cui non vi era alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio *tempus regit actum*, corollario del generale principio di irretroattività delle disposizioni escludenti.

Col motivo II.3. la ricorrente ha quindi rimarcato come il criterio dei dati di ascolto auditel sia del tutto sproporzionato e sovradimensionato rispetto a quello riferito ai dipendenti e come violi, in ultima analisi la stessa finalità della legge 208/2015 e del DPR n.146/17, così come preordinate al sostegno dell'occupazione nel settore, posto che emittenti con un numero modestissimo di dipendenti hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel.

Con il motivo II.4. la ricorrente ha censurato l'art. 6, comma 2, del DPR 146/217 nella parte in cui ha riservato alle prime 100 emittenti il 95% delle risorse ed alle imprese graduate dal centunesimo posto solo il 5%, con la conseguenza che per effetto di tale “scalino” preferenziale, il “valore” corrispondente a ciascun criterio è risultato sproporzionato, determinando un'incidenza del

“peso” dei dipendenti, ai fini del contributo pubblico, ingiustamente maggiore per quelle collocate tra le prime cento e quelle al di sotto come la ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato **“III. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU’ COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO;- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.”**, la ricorrente ha censurato il DPR 146/17 anche sotto altro profilo rilevando come Auditel sia una società privata partecipata da operatori privati del settore che ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR impugnato, ossia direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi. Ne consegue che la scelta regolamentare di elevare la rilevazione Auditel al rango di dato tecnico su cui parametrare e da cui far discendere la graduatoria ha istituzionalizzato una condizione strutturale di conflitto d’interessi, violativa dei più comuni principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 Cost.

Nel caso di specie, il conflitto d’interessi è *in re ipsa*, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle.

Con il motivo III.2. la ricorrente ha rilevato come il DPR impugnato risulti inficiato da eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico perseguito e dalla causa tipica dell’atto, in quanto persegue in concreto la finalità di eliminare le emittenti locali, estromettendole *ex lege* dal meccanismo di riparto del fondo in favore di pochi operatori di grandi e ricche realtà locali in larga parte rappresentate rappresentati proprio dai soci di Auditel srl, con conseguente vanificazione dei prefissati obiettivi di pluralismo dell’informazione e garanzia della qualità dei contenuti, estromettendo dal mercato dell’informazioni le emittenti locali di realtà minori, come la ricorrente.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato **“IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA’ INERENTI IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL’ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA’, TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA’ DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.”**, la ricorrente ha censurato il DPR anche per avere determinato, in sede di applicazione, una concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali, contraddicendo la finalità istituzionale della normativa così come sottesa alla garanzia del pluralismo e contravvenendo alle stesse indicazioni del Consiglio di Stato nel parere numero 01563/20177 del 03/07/2017 - numero affare 00690/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato "V. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)." la ricorrente ha altresì contestato, la prospettazione resa dalle amministrazioni resistenti in ordine alla portata del Decreto cd. *mille proroghe* (adottato successivamente alla ord.caut. n. 156/2018 della Terza sezione del TAR Lazio e successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria) il cui art. 4 *bis* che avrebbe, a loro dire, prodotto l'effetto della integrale "*legificazione*" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Sul punto la ricorrente ha sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "*ordinamento della comunicazione*" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. La ricorrente, in ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la legificazione del DPR, ha altresì chiesto al Collegio giudicante, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "*ordinamento della comunicazione*" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost.

Le imprese controinteressate collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale, oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio ha disposto la presente integrazione del contraddittorio sono le seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.

6 TELENORBA S.P.A.
7 TELELOMBARDIA S.R.L.
8 TELECITY S.R.L.
9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
10 TELELOMBARDIA S.R.L.
11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
12 VIDEOMEDIA S.P.A.
13 T.L.T. S.P.A.
14 CANALE 9 S.R.L.
15 CANALE OTTO S.R.L.
16 TELEPADOVA S.P.A.
17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
18 CANALE ITALIA S.R.L.
19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
20 RADIONORBA – S.R.L.
21 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
22 TELENORBA S.P.A.
23 TELECITY S.R.L.
24 TRMEDIA SRL
25 TELEVOMERO S.R.L.
26 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
27 TELERADIO REGIONE S.R.L.
28 TELECOLOR S.R.L.
29 IL GELSOMINO S.R.L.
30 ESPANSIONE S.R.L.
31 LI.RA. S.R.L.
32 TELEARENA S.P.A.
33 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
34 TRMEDIA S.R.L.
35 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
36 PUBBLIMED S.P.A.
37 RETE 7 S.R.L.
38 RTV 38 S.P.A.
39 MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
40 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
41 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
42 TELE UNIVERSO S.R.L.
43 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
44 JULIE ITALIA S.R.L.
45 TELETUTTO S.R.L.
46 RADIO TV PARMA S.R.L.
47 TELE CAPRI S.R.L.
48 TELEQUATTRO S.R.L.
49 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.
50 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO
51 TELE BARI S.R.L.
52 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
53 OTTO PRODUCTION S.R.L.

54	GTV S.R.L.
55	TELE RENT S.R.L.
56	FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
57	TELELOMBARDIA S.R.L.
58	TELEFRIULI SPA
59	GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.
60	R.V.M. S.R.L.
61	CANALE 50 S.P.A.
62	TRM NETWORK S.R.L.
63	TRIVENETA S.R.L.
64	TELETRURIA 2000 S.R.L..
65	RETE SETTE S.P.A.
66	TELEMONTEGIOVE S.R.L.
67	GOLD TV S.R.L.
68	TELE VIDEO SOMMA S.R.L.
69	TELEMAREMMA SRL
70	NOI TV S.R.L.
71	R.E.I. – S.R.L.
72	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
73	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
74	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
75	TOSCANA TV S.R.L.
76	CANALE DIECI S.R.L.
77	TRMEDIA S.R.L.
78	TELENORD S.R.L.
79	SO.G.E.P. S.R.L.
80	RETE 8 S.R.L.
81	TELEUNICA S.P.A.
82	ROSENGARTEN S.R.L.
83	TELE DEHON S.R.L.
84	TV LIBERA S.P.A.
85	GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
86	TELEEUROPA S.R.L.
87	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
88	TELEBELLUNO – S.R.L.
89	T.A. FORMAT S.R.L.
90	UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
91	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
92	OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
93	RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
94	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
95	PUBBLISOLE S.P.A.
96	TELELIBERTA' S.P.A.
97	TELEMANTOVA S.P.A.
98	TVR TELEITALIA S.R.L.
99	RADIO GUBBIO S.P.A.
100	MEDIA ONE S.R.L.
101	FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE

102 RETE ORO S.R.L.
~~103 CANALE 7 S.R.L.~~
104 RADIO TELE MOLISE S.R.L.
105 RETE KALABRIA – S.R.L.
106 PRIMANTENNA S.R.L.
107 CANALE MARCHE S.R.L.
108 SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
109 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
110 GRP MEDIA S.R.L.
111 RETESOLE S.R.L.
112 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
113 BEACOM S.R.L.
114 TV PRATO S.R.L.
115 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.
116 AGEBAS – S.R.L.
117 TELEISCHIA S.R.L.
118 RETESOLE S.R.L.
119 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
120 ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.
121 TV1 S.R.L.
122 GRUPPO AIR S.R.L.
123 IRPINIA TV S.R.L.
124 ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH
125 T.E.F. – S.R.L.
126 TELEREGIONE S.R.L.
127 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
128 TVP ITALY S.R.L.
129 TELE VCO 2000 S.R.L.
130 TELE RADIO SCIACCA
131 T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.
132 CANALE 85 S.R.L.
133 TV OGGI S.R.L.
134 MEDIACOM S.R.L.
135 TELE SARDEGNA S.R.L.
136 TELEFOGGIA S.R.L.
137 TOPTEL S.R.L.
138 PLURISERVICES S.R.L.
139 NETTUNO TV S.R.L.
140 WITEL S.R.L.
141 IMPERIA TV S.R.L.
142 MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA
143 ON AIR S.R.L.
144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.
145 ESPERIA TV S.R.L.
146 TRIVENETA S.R.L.
147 VIDEOTOLENTINO S.R.L.
148 FIN TELEVISION S.R.L.
149 TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.

150	ASSOCIAZIONE DREAMER
151	VOXSON TV S.R.L.
152	TELE SOL REGINA S.R.L.
153	PIRENEI S.R.L.
154	ABRUZZIA S.R.L.S.
155	TELESETTELAGHI S.R.L.
156	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.
157	DELTA TV S.R.L.
158	TELE OCCIDENTE SOC. COOP.
159	ULTIMA S.R.L.
160	CANALE 85 S.R.L.
161	TLT MOLISE S.R.L.
162	TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.
163	ROSI SRL SEMPLIFICATA
164	NEW CIAK TELESUD S.R.L.
165	S.T.V. S.R.L.
166	G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.
167	TELE A 57 S.R.L.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR Lazio-Roma, del 30.01.2019, n. 1276/2019 pubblicata il 31.01.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 14310/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 14/03/2019

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta